

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 30 NOVEMBRE 2012

N. 173 *suppl.*



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2012, n. 34

“Riduzione dei costi della politica”

Pag. 4

REGOLAMENTO REGIONALE 30 novembre 2012, n. 29

Modifiche urgenti, ai sensi dell'art. 44 comma 3 dello Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7), del Regolamento Regionale 30 dicembre 2012, n. 24 “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero dello Sviluppo del 10 settembre 2010 Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.”

Pag. 8

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2012, n. 34

“Riduzione dei costi della politica”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Emolumenti dei Consiglieri regionali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013:
- a) ai Consiglieri regionali è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e funzione e spese per l'esercizio del mandato, così definito:

| | Indennità di carica al lordo | Indennità di funzione al lordo | Spese esercizio mandato | totale |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale | €. 7.000,00 | €. 2.700,00 | €. 4.100,00 | €. 13.800,00 |
| Vicepresidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori | €. 7.000,00 | €. 1.500,00 | €. 4.100,00 | €. 12.600,00 |
| Presidente di Gruppo consiliare, Presidente di Commissione, Consigliere Segretario | €. 7.000,00 | €. 1.200,00 | €. 4.100,00 | €. 12.300,00 |
| Consigliere regionale | €. 7.000,00 | 0 | €. 4.100,00 | €. 11.100,00 |

- b) è vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di Assessore o di Consigliere regionale;
- c) il titolare di più cariche è tenuto a optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;
- d) la partecipazione alle Commissioni permanenti e speciali e d'inchiesta è gratuita;
- e) con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati criteri e modalità per valutare l'effettiva partecipazione dei Consiglieri ai lavori del Consiglio regionale e le eventuali sanzioni.

Art. 2

Abolizione dell'istituto dell'assegno di fine mandato per i Consiglieri regionali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013:
 - a) è abolito l'istituto dell'assegno di fine mandato di cui alla legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia) e successive modifiche e integrazioni;
 - b) i Consiglieri regionali non sono più assoggettati al versamento dei contributi obbligatori di cui all'articolo 6 della l.r. 8/2003 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per i Consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni in materia vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'importo dell'assegno di fine mandato viene determinato, indipendentemente dalla data di decorrenza, sulla base dell'indennità mensile lorda così come stabilita dal comma 5 dell'articolo 48 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione

2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia).

Art. 3

Abolizione dell'istituto del vitalizio per i Consiglieri regionali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013:
 - a) è abolito l'istituto del vitalizio di cui alla l.r. 8/2003 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) i Consiglieri regionali non sono più assoggettati al versamento dei contributi obbligatori di cui all'articolo 6 della l.r. 8/2003 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per i Consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge. L'importo dell'assegno vitalizio viene determinato, indipendentemente dalla data di decorrenza, sulla base dell'indennità mensile lorda così come stabilita dal comma 5 dell'articolo 48 della l.r. 38/2011.

3. L'Ufficio di Presidenza, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge per la decorrenza dell'erogazione dell'assegno vitalizio, su istanza dei Consiglieri beneficiari, adotta apposito provvedimento con cui viene definito l'ammontare delle competenze spettanti agli stessi, determinate ai sensi del comma 2.

4. I provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto dal comma 3 hanno effetti obbligatori e giuridicamente vincolanti.

5. Per i Consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine all'assegno vitalizio.

6. I Consiglieri regionali hanno la facoltà di rinunciare al diritto all'assegno vitalizio qualora non sia ancora iniziata la relativa erogazione. In caso di rinuncia, il Consigliere ha diritto alla resti-

tuzione dei contributi versati al suddetto titolo nell'espletamento del mandato.

7. L'erogazione del vitalizio per i Consiglieri regionali condannati in via definitiva per delitti contro la Pubblica amministrazione è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale.

8. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 8/2003 le parole: "qualora non sia stato rieletto o comunque cessi dal mandato," sono soppresse.

9. Ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) sono fatti salvi i provvedimenti di corresponsione dei vitalizi in corso di erogazione ai Consiglieri regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Disposizioni per la pubblicità dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 dicembre 1982, n. 37 e al regolamento regionale 15 novembre 1982, n. 1

1. Alla legge regionale 10 dicembre 1982, n. 37 (*Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive di alcuni enti*), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) al numero 1) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: "o sindaco di società" sono inserite le seguenti: "; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie";
- b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: "Bollettino Ufficiale" sono inserite le seguenti: "e sul sito internet istituzionale".

2. Al regolamento regionale 15 novembre 1982, n. 1 (*Regolamento per l'attuazione della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Pubblicità sulla situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali)*), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole: "I Consiglieri" sono inserite le seguenti: "e gli Assessori";
- b) al numero 1) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: "o sindaco di società" sono inserite le seguenti: "; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie";
- c) al comma 1 dell'articolo 5, dopo le parole: "alla cessazione dalla carica" sono inserite le seguenti: "o alla fine della legislatura" e dopo le parole: "i Consiglieri" sono inserite le seguenti: "e gli Assessori";
- d) al comma 2 dell'articolo 7, le parole: "applicabili nell'esercizio della potestà regolamentare" sono sostituite dalle seguenti: "previste da apposito regolamento";
- e) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: "Bollettino Ufficiale della regione Puglia" sono inserite le seguenti: "e sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale".

Art. 5

Disposizioni per i Gruppi consiliari e modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3

1. L'articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (*Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari*), così come modificato e integrato dall'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2001, n. 1 e dall'articolo 22 della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20, è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Contributi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, l'importo dei contributi in favore di Gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro 5 mila per anno per ciascun Consigliere iscritto al Gruppo.

2. I contributi sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, così come specificate dall'articolo 6.

3. E' esclusa in ogni caso la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici, nonché di Gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni.

4. L'Ufficio di Presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi, assegna i contributi, in quote mensili, a decorrere dal giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale.

5. I Gruppi possono utilizzare nell'esercizio finanziario successivo le somme non spese nell'anno di riferimento.

6. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità evidenziando, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.”.

7. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, il rendiconto di ciascun Gruppo è trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione, il quale, a sua volta, entro sessanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, lo trasmette alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

8. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e sul sito istituzionale della Regione.”.

2. Con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito e disciplinato un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei Gruppi consiliari.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2013 i dati sono resi pubblici attraverso la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali), e successive modifiche e integrazioni.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 novembre 2012

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 30 novembre 2012, n. 29

Modifiche urgenti, ai sensi dell'art. 44 comma 3 dello Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7), del Regolamento Regionale 30 dicembre 2012, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero dello Sviluppo del 10 settembre 2010 Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia."

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto il Regolamento Regionale 30 dicembre 2012, n.24;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.2512 del 27/11/2012 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Articolo 1

Modifiche all'art. 5 comma 1 del R.R. n. 24 del 30 dicembre 2010 di cui al BURP n. 195 del 31.12.2010 pag. 35599

1. Il comma 1 dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 è sostituito come di seguito:

“Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua pubblicazione, qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 13,1 lett. f) della parte III delle Linee guida emanate con D.M. 10 settembre 2010 e per i quali a tale data siano intervenuti i prescritti pareri ambientali, né ai procedimenti relativi ad impianti eolici già ricadenti nel campo di applicazione del R.R. 4 ottobre 2006, n. 16 (“Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia”).

L'esonero dall'applicazione del presente Regolamento inerisce le procedure autorizzatorie ricadenti nel campo di applicazione del citato Regolamento n. 16/2006, ovvero tutti i procedimenti per i quali detto Regolamento Regionale sia risultato applicabile *ratione temporis* durante l'arco della sua vigenza, ovvero fino al 01.12.2010, data di pubblicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 344/2010, data oltre la quale trova invece applicazione la disciplina introdotta con il presente Regolamento.

Nell'istruttoria delle istanze ricadenti nei casi sopra contemplati, non trovano applicazione l'espunto R.R. n. 16/2006 né il presente Regolamento.

Sono fatti salvi i provvedimenti di VIA/screening emanati in vigenza del regolamento 16/2006 che siano rimasti inoppugnati e si siano consolidati, secondo i principi generali in materia di retroazione degli effetti delle sentenze di annullamento pronunciate dalla Corte Costituzionale”.

Articolo 2

Modifiche all'art. 5 comma 5 del R.R. n. 24 del 30 dicembre 2010 di cui al BURP n. 195 del 31.12.2010 pag. 35599

1. Il comma 5 dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 è modificato come di seguito:

“Nelle zone territoriali omogenee a destinazione industriale o mista industriale e commerciale, che abbiano mantenuto la destina-

zione urbanistica, comprese all'interno delle aree non idonee di cui all'Allegato 3, sono consentite tutte le tipologie di impianti individuati nell'Allegato 2, purché dette aree siano ubicate all'esterno del perimetro delle zone territoriali omogenee a destinazione prevalentemente residenziale, con esclusione delle seguenti tipologie di impianti: "E.4 a), b), c), d)", per le quali è imposta l'ulteriore condizione della distanza ad oltre 1 km dalle aree edificabili. Nelle strutture commerciali, all'interno delle aree non idonee di cui all'Allegato 3, sono consentite le seguenti tipologie di impianti individuate nell'Allegato 3: F.1a, F.1b, F.2a, F.2b, F.3a, F.3b".

Articolo 3

Modifiche della definizione di tipologia di impianto relativa al codice di impianto F.1a e F.1b riportata nell'Allegato 2 del R.R. n. 24 del 30 dicembre 2010 di cui al BURP n. 195 del 31.12.2010 pag. 35642

1. La definizione di tipologia di impianto relativa al codice di impianto F.1a e F.1b è così modificata:

“Impianti fotovoltaici realizzati su edificio e aventi le seguenti caratteristiche:

- i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non è superiore alla superficie del tetto su cui viene realizzato;
- ii. impianti realizzati su tetti piani con l'altezza massima dei moduli rispetto al piano che non supera i 30 cm e la cui superficie non è superiore alla superficie del tetto su cui viene realizzato;
- iii. impianti realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con l'altezza massima dei moduli che non deve superare l'altezza della balaustra esistente e la cui superficie non è superiore alla superficie del tetto su cui viene realizzato;

Sono esclusi dalla possibilità di realizzazione di questi impianti tutti gli edifici rientranti nella Zona territoriale omogenea di tipo "A" degli strumenti urbanistici vigenti”.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 29 novembre 2012

VENDOLA



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**